

Allianz Enterprise Liability

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi dati

Contraente A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA

CF/P.IVA 00907501001

Indirizzo VIA SOLFERINO 32 - 00185 ROMA (RM)

La tua Polizza

502089834

Agenzia

Agenzia di ROMA CIVITUS

E-mail

ROMA59@AGEALLIANZ.IT

Indirizzo

VIALE BRUNO BUOZZI 11/13, 00197 ROMA

Telefono

Telefono 06 8075246 - Fax 06 92933476

Trattativa svolta da BERNI DANIELA

Polizza n. 502089834

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
- ▶ Protezione contro i danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.
- ▶ Protezione contro i danni a terzi di mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.
- ▶ Protezione contro i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori
- ▶ Protezione per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ▶ Si vuole offrire protezione contro i seguenti rischi:
 - dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
 - dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi
 - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
 - dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
 - dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
 - dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
 - dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
 - dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
 - dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
 - dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;



Polizza n. 502089834

dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
dall'esistenza di una squadra antincendio;
dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in Polizza;
dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

- ▶ Protezione contro danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- ▶ Protezione contro i danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ▶ Protezione contro i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
- ▶ Copertura per il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.
- ▶ L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.
E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.
- ▶ Sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 502089834

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 27/12/2023

Firma dell'Intermediario

Daniela Berni

Firmato digitalmente da Daniela Berni
Data: 2023.12.27 17:16:07
+01'00'

Firma del Contraente/Delegato



Firmato da Angelo Sticchi Damiani il 08-01-2024



Allianz Enterprise Liability



Polizza n. 502089834



Polizza n.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Codice fiscale/Partita IVA: 00907501001
Indirizzo: VIA SOLFERINO 32
C.A.P.: 00185 Città: ROMA (RM)

Attività

Descrizione attività: **Polizza Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche**
Fatturato: **5.000.000,00 euro**

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2023 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2024
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 60mo (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 122-15/12/2020

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)


Sezioni per l' Assicurato	Premi lordi annui
RCT Imprese Edili, Imprese Industriali, Rischi Diversi	
Totale	

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: *
Periodicità del pagamento: Semestrale
Importo alla firma:
Prossima data di pagamento: 30/06/2024

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo
Polizza a regolazione premi

Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY

Condizioni particolari di polizza

Proroga del termine di pagamento del Premio
Giorni di mora previsti: 60

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT Rischi Diversi

Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilit  Civile verso Terzi derivante all' Assicurato dall'esercizio dell'attivit  sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Conteggio del Premio

Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
Responsabilit� Civile verso Terzi	Fatturato			
Totali				

Il premio imponibile sopra riportato   al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.

La somma dovuta alla Societ  a titolo di premio minimo per la presente sezione per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potr  essere inferiore all'importo totale sopra indicato oltre le imposte.

Avvertenza:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verr  effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Responsabilita' civile verso terzi (rct)	Massimale	euro 25.000.000,00 per sinistro euro 25.000.000,00 per persona euro 25.000.000,00 per cose e/o animali
	Franchigia	Nessuna franchigia
Attivita' complementare esterna		
Committenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	500 euro per ogni mezzo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attivita'	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 1500 euro
Estensioni diverse		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Responsabilita' personale di quadri e dirigenti		
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Alliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale				
Totale				

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Condizioni di assicurazione

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE.

SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 - Durata del contratto

2 - Decorrenza della garanzia

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4 - Modifiche dell'assicurazione

5 - Aggravamento del rischio 6 - Altre assicurazioni

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 8 - Diritto di rivalsa

9 - Forma delle comunicazioni 10 - Foro competente esclusivo 11 - Oneri fiscali

12 - Rinvio alle norme di legge


Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

13 - Oggetto dell'assicurazione

14 - Soggetti assicurati

15 - Estensioni di garanzia

16 - Estensione del novero di "terzi"



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

17 - Massimali assicurati

18 - Priorità di destinazione dei massimali

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio 20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

21 - Durata della garanzia

22 - Estensione territoriale

23 - Esclusioni

24 - Calcolo del premio

25 - Frazionamento del premio

26 - Obblighi in caso di sinistro

27 - Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2023 alle ore 24,00 del 31/12/2024, con opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30.6. (trenta giugno) dell'anno precedente a quello di rinnovo e possibilità alla scadenza di proroga tecnica (art.106 D.Legls. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni) di ulteriori 12 mesi per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

2 - Decorrenza della garanzia


L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.20) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

5 - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

8 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.23) - Esclusioni.

9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

10 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione:

12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto - per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva - nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCT e RCA) in relazione alle diverse categorie di soggetti assicurati.

La presente Copertura si riferisce alla sola Responsabilità Civile che possa derivare dall'Assicurato RCT con esclusione di ogni forma di responsabilità a carico dell'Organizzazione derivante dalla circolazione dei veicoli.

14 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i costruttori;
- d) i meccanici o tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie;



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

- e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- f) i direttori di gara;
- g) gli ufficiali di gara.

15 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

- a) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

16 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).

17 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza dei massimali:

- euro 25.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- euro 25.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- euro 25.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose danneggiate.

E' obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all'organizzatore che volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.

18 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.15) - Estensioni di Garanzia, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.15).

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che la Contraente corrisponde anticipatamente per quale minimo garantito il premio annuale, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.24 e con il frazionamento indicato al successivo art.25; ciò premesso, la Contraente, entro i trenta giorni successivi ad ognuna delle rate di cui al citato art.25, si impegna a trasmettere alla Società il dato consuntivo, relativo a tutte le gare svolte nel precedente semestre, del numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare; tale dato consuntivo equivale al numero dei concorrenti effettivamente autorizzati allo svolgimento della gara sulla base delle verifiche preliminari effettuate.



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Al termine dell'annualità assicurativa del 31/12/2024, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo relativo all'ultimo semestre con la tempistica sopra precisata, la Società procederà all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio integrativo, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi.

Tale appendice di regolazione del premio verrà regolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società, il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società, quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte.

20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio cos' come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.21) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di **sessanta giorni**.

Il termine di cui sopra, deve intendersi ridotto a trenta giorni solo ed esclusivamente per l'ultima rata di premio.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

21 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;

- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione;

- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;

- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally e della velocità in salita.

22 - Estensione territoriale

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

23 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;

b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;

c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;

d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI - Direzione per lo Sport Automobilistico;

e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

24 - Calcolo del premio


Il premio annuo lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;

2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;

3) numero di partecipanti.

25 - Frazionamento del premio



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Il premio annuo lordo totale è suddiviso in n° 2 (due) rate con scadenza, rispettivamente fissate al 30/6 e 31/12.

26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

27 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

1

Durata del contratto

3

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

13



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Oggetto dell'assicurazione

15

Estensioni di garanzia

17

Massimali assicurati

19

Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

20

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

22

Estensione territoriale

23

Esclusioni

26

Obblighi in caso di sinistro, estensione termine di denuncia sinistro

27

Gestione delle vertenze

SEZIONE PREMI

**SETTORE
PARTECIPANTI****DISCIPLINA****N° GARE****NUMERO MEDIO DI VETTURE**


01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

AUTOSTORICHE	Rally AS	45	38
AUTOSTORICHE	Regolarità AS	109	34
AUTOSTORICHE	Salita AS	15	63
AUTOSTORICHE	Superclassica AS	6	35
AUTOSTORICHE	velocità AS	17	55
ENERGIE ALTERNATIVE	circuito en al	17	6
ENERGIE ALTERNATIVE	ecorally	5	9
FORMULA CHALLENGE	formula challenge	9	35
FORMULA CHALLENGE	f.ch. atipica sperimentale	7	15
FUORISTRADA	regolarità fuoristrada	13	15
FUORISTRADA	trial 4x4	1	14
FUORISTRADA	trial 4X4 exstreme fif	6	12
FUORISTRADA	trial 4x4 fif	22	20
FUORISTRADA	velocità fuoristrada	1	20
FUORISTRADA	gimkane	3	8
KARTING	karting	222	78
KARTING	karting endurance	3	16
NON AGONISTICHE	auto moderne	26	3
NON AGONISTICHE	auto storiche	104	5
OFF ROAD	accelerazione	4	37
OFF ROAD	cross country rally	6	40
OFF ROAD	drifting	13	14
OFF ROAD	rallycross	10	29



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

OFF ROAD	velocità su ghiaccio	3		37
OFF ROAD	velocità su terra	5		19
RALLY	rally atipica sperimentale	4		81
RALLY	rally day	5		62
RALLY	rally in circuito	4		72
RALLY	rally internazionale	7		82
RALLY	nazionale	78		91
RALLY	ronde	5		106
RALLY	test rally	91		0,5
REGOLARITA'	reg. auto moderne	11		48
SLALOM	minislalom	7	59	
SLALOM	slalom	81	5872	
VELOCITA' CIRCUITO	velocità in circuito	69		100
VELOCITA' CIRCUITO	velocità minimpianti	3		176
VELOCITA' SALITA	velocità salita AM	24		170

Rc Attività

Lavoratori dipendenti

Numero totale di lavoratori dipendenti **50**
di cui operai **0**



01K 00005020898344



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza


Retribuzioni e compensi erogati nell'ultimo esercizio

Per il numero totale dei dipendenti **50.000.000,00 euro**

Stabilimenti del proponente

Presenza di insediamenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento **no**
Subappalto **no**

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **no**Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **no**In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? **no**
Sinistri nel quinquennio precedente? **no**

Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Il contraente prende atto che la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono stati effettuati sulla base del "questionario" allegato alla presente che dichiara di conoscere.

Firma del Contraente/Delegato

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il set informativo costituito da:
 - DIP Danni ed. DIP-122-ed.01122019 ;
 - DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-122-ed.21102023 ;
 - Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 122-15/12/2020 ;
 - copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;
- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Daniela Bai
Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Delegato

Firmato da Angelo Sticchi Damiani il 08-01-2024



Polizza n. 502089834

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Articolo - Proroga dell' assicurazione
- Articolo - Recesso in caso di sinistro
- Articolo - Regolazione del Premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta)
- Articolo - Esclusioni

Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Daniela Berni

Firmato digitalmente da Daniela Berni
Data: 2023.12.27 17:16:56
+01'00'

Firma del Contraente/Delegato



Firmato da Angelo Sticchi Damiani il 08-01-2024

